

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1954}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, PEZZATI, BOFFARDI INES, BONALUMI, BURO MARIA LUGIA, CASADEI AMELIA, DE PETRO, FORNI, LOMBARDO ANTONINO, MAROLI, PISICCHIO, SCALIA, TEDESCHI, AMBROSINO

Presentata il 21 dicembre 1977

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riapertura dei termini per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti dagli organismi di cui al titolo, è stato oggetto, nella presente legislatura, di apposita proposta — la n. 104 — divenuta legge 12 gennaio 1977, n. 4, ed ora lo riproponiamo visto che i termini sono scaduti e non tutti gli interessati, purtroppo, hanno avuto tempestiva conoscenza della possibilità loro offerta e non hanno quindi avuto modo di avanzare nei termini la domanda e di presentare la debita documentazione per la concessione del riscatto.

Il Parlamento ha ripetutamente adottato provvedimenti di riammissione in termini, seguendo in via di prassi il principio che

in tema di previdenza si può parlare sì di decadenza e disporre i termini, ma esclusivamente nei riflessi dei progressi benefici possibili e non realizzati, mentre il diritto in sé non può essere annullato.

È una prassi legislativa che il Parlamento ha, con comprensiva larghezza, seguito, e che riteniamo opportuno ripetere nei confronti dei termini previsti sia per le posizioni dei dipendenti delle organizzazioni attive sia per le posizioni degli ex dipendenti delle organizzazioni disciolte.

Vi proponiamo, pertanto, onorevoli colleghi, una riapertura dei detti termini, sancendo una nuova data di scadenza comune ad entrambi: il 30 giugno 1978, auspicando che al provvedimento sia data dalla stampa la più larga diffusione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1978.